

**TRIBUNALE CIVILE DI MACERATA**

**- Sezione Lavoro -**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**PER: NATALINI CECILIA**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Lanciotti e Marco Tomassini **PEC** [giovanni.lanciotti64@ordineavvocatifermopec.it](mailto:giovanni.lanciotti64@ordineavvocatifermopec.it)  
e [marco.tomassini@ordineavvocatifermopec.it](mailto:marco.tomassini@ordineavvocatifermopec.it);

*Ricorrente*

**CONTRO:**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.),  
in persona del Ministro in carica**, c.f. 80185250588, con sede in 00153 ROMA, V.le Trastevere n. 76/A;
- **Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (U.S.R.) – Direzione Generale, in persona del Direttore Generale p.t.** c.f. 80007610423, con sede in 60100 ANCONA (AN), via XXV Aprile n. 19;
- **Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio V, Ambito Territoriale per la Provincia di Macerata (U.S.P.), in persona del Dirigente p.t.**, C.F. 80007480439, con sede in 62100 MACERATA (MC), Via Armaroli n. 48;

tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, con sede in 60100 Ancona, Piazza Cavour n. 29, presso la quale sono *ex lege* elettivamente domiciliati, **PEC** [ads.an@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.an@mailcert.avvocaturastato.it).

*Resistenti*

\* \* \* \* \*

I sottoscritti Avv.ti Giovanni Lanciotti (c.f. LNCGNN64A28G920C) e Marco Tomassini (c.f. TMSMRC76D18D542F) entrambi del Foro di



Fermo, che rappresentano e difendono, giusta procura speciale allegata al presente atto, la **Dott.ssa Natalini Cecilia**, nata a Treia (MC) il 20.04.1988 e residente a Porto San Giorgio (FM) in Via Coldilana n. 15, c.f. NTLCCCL88D60L366L, elettivamente domiciliati in Macerata, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Andrea Petracci, sito in Via Mameli n. 66, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al numero di fax **0734.229950** e agli indirizzi **P.E.C.** [giovanni.lanciotti64@ordineavvocatifermopec.it](mailto:giovanni.lanciotti64@ordineavvocatifermopec.it) e [marco.tomassini@ordineavvocatifermopec.it](mailto:marco.tomassini@ordineavvocatifermopec.it), ricorrono ed espongono quanto segue.

### IN FATTO

- 1) La Dott.ssa Natalini Cecilia, odierna ricorrente, è docente di scuola secondaria di 2° gr. per la classe di concorso A048 – scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, attualmente in servizio presso l'I.P.S.E.O.A. "G. Varnelli" di Cingoli (MC).
- 2) Con **Decreto n. 0003020 del 01.09.2020**, il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Ufficio IV – Ambito Territoriale per la Provincia di Macerata (d'ora in poi, per brevità, USP di Macerata) pubblicava le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive per la provincia di Macerata, valide per il biennio 2020/21 – 2021/22: dall'allegato tabulato afferente alla classe di concorso A048, la Dott.ssa Natalini Cecilia risultava inserita al n. 35 della graduatoria, con punteggio totale pari a 46 punti (**Doc. n. 2**).
- 3) Tale (errato) punteggio ed il conseguente posizionamento in graduatoria, risultava derivante dall'attribuzione, quanto ai titoli di



servizio, di soli 12 punti, scaturenti dalla valutazione di un solo anno di servizio, in luogo dei cinque maturati dalla docente.

- 4) Invero, in ossequio a quanto previsto e disciplinato dall'**Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020**, istitutiva delle graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto (**Doc. n. 3**) e dal successivo **Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020**, contenente i termini per la presentazione delle relative domande di inserimento (**Doc. n. 4**), in data **04.08.2020**, la Dott.ssa Natalini compilava e presentava, attraverso l'apposita procedura informatizzata della piattaforma "*Istanze On Line*" del Ministero dell'Istruzione, tempestiva istanza per l'inserimento nelle GPS della Provincia di Macerata, inserendo, nella scheda relativa alla dichiarazione dei titoli di servizio posseduti, tutti i servizi prestati dal 2015 al 2020.
- 5) Peraltro, detti servizi, risultavano già inseriti automaticamente dalla piattaforma informatica nell'istanza che la docente compilava, poiché risultanti al SIDI, "Sistema Informativo Dell'Istruzione", area riservata per le segreterie scolastiche e gli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire dati, quali quelli del personale docente; pertanto, nel caso di specie, la Dott.ssa Natalini si limitava esclusivamente a "spuntare" i servizi già indicati, per l'effetto confermando l'elencazione precompilata e fornita dal predetto sistema.
- 6) Cionondimeno, dopo aver provveduto al controllo e all'invio telematico dell'istanza, dal file PDF della domanda (**Doc. n. 5**) restituite in allegato alla mail del 10.08.2020 (**Doc. n. 6**), inviata in



automatico dal sistema [noreplay@istruzione.it](mailto:noreplay@istruzione.it) a chiusura della procedura (mail successiva al 06.08.2020, termine ultimo di presentazione delle istanze, stabilito dal citato Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020) la Dott.ssa Natalini scopriva, suo malgrado, che, nell'istanza inoltrata, risultava inserito solo il servizio relativo a.s. 2017/2018, prestato su posto di sostegno presso l'Istituto "F. Corridoni" di Macerata, e non anche gli altri 4 anni.

- 7) L'errata, ovvero omessa indicazione di tutti i servizi, così come risultante nell'istanza inoltrata dalla Dott.ssa Natalini, doveva dunque imputarsi esclusivamente ad un malfunzionamento del sistema: non solo, infatti, l'odierna ricorrente aveva dichiarato tutti i servizi svolti, avendone, evidentemente, tutto l'interesse ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio per titoli di servizio, ma, soprattutto, altro non ha fatto se non confermare l'elencazione dei medesimi, già fornita automaticamente dal sistema al momento della compilazione, come sopra illustrato.
- 8) A conferma di quanto sopra e, dunque, che quanto accaduto sia da attribuire ad un malfunzionamento della piattaforma "*Istanze On Line*", le segreterie nazionali dei sindacati della scuola FLC, CGIL, CISL, SNALS, UIL e GILDA, inviavano al Ministro dell'Istruzione Azzolina, già in data 02.09.2020 (giorno successivo alla pubblicazione delle GPS) un telegramma di segnalazione di errori del seguente tenore: "*a seguito dell'avvenuta pubblicazione GPS e del riscontro di evidenti errori nei punteggi, per consentire la possibilità di copertura di tutti i posti sin dal primo giorno di scuola, è fondamentale non*



*adottare alcun provvedimento sulla base delle nuove GPS e considerare tuttora vigenti le attuali graduatorie di istituto, fornendo immediate indicazioni agli UU.SS.RR., al fine di garantire un regolare avvio dell'anno scolastico” (Doc. n. 7);*

- 9) Quanto segnalato e richiesto unanimemente dalle Segreterie sindacali nazionali, confermava che, la procedura di acquisizione delle istanze di inserimento nelle GPS provinciali, non aveva funzionato correttamente, dando luogo ad evidenti errori nell'attribuzione dei punteggi.
- 10) Ciò emergeva, peraltro in maniera evidente nel caso di specie, anche dal raffronto dei punteggi attribuiti alla Dott.ssa Natalini negli anni precedenti, rispetto a quelli riconosciuti nelle GPS pubblicate dall'Ufficio Scolastico di Macerata, che risultano palesemente stravolti, con conseguente deposizionamento della docente, scesa alla posizione 35 della predetta graduatoria. Infatti, nell'**ultimo contratto di assunzione del 17.09.2019, prot. 6700**, stipulato presso l'Istituto Professionale Industria e Artigianato “F. Corridoni” di Corridonia, si dava atto che la docente riportava la posizione n. 4 nella graduatoria (d'istituto) con punteggio di 62,5, a fronte dei soli 46 punti attribuiti nelle GPS oggetto del presente ricorso (**Doc. n. 8**).
- 11) Quanto accaduto comportava un grave danno per la Dott.ssa Natalini, ai fini delle chiamate per il conferimento delle supplenze annuali e, pertanto, già con **PEC del 03.09.2020 (Doc. n. 9)** l'odierna ricorrente invitava l'Ufficio Scolastico di Macerata a voler procedere immediatamente, in autotutela, alla correzione della Graduatoria



Provinciale per le Supplenze (GPS) definitive per la provincia di Macerata, classe di concorso A048, per il biennio 2020/21 – 2021/22, pubblicata con decreto n. 0003020 del 01.09.2020, attribuendo alla medesima il corretto punteggio relativo ai titoli di servizio, tenendo conto di tutti i servizi svolti, e precisamente (**Doc. n. 10**):

- a.s. 2015/2016: dal 21.12.2015 al 30.06.2016 presso Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” di Civitanova Marche su posto NORMALE per classe A029;
- a.s. 2016/2017: dal 15.10.2016 al 30.06.2017 presso Istituto Superiore “V. Bonifazi” di Civitanova Marche su posto NORMALE per classe A029;
- a.s. 2017/2018: dal 25.09.2017 al 30.06.2018 presso Ist. Prof. Industria e Artigianato “F. Corridoni” di Corridonia su posto NORMALE per classe A048;
- a.s. 2017/2018: dal 11.10.2017 al 30.06.2018 presso Ist. Prof. Industria e Artigianato “F. Corridoni” di Corridonia su posto SOST. MIN. PSICOFISICI;
- a.s. 2018/2019: dal 01.10.2018 al 30.06.2019 presso Ist. Prof. Industria e Artigianato “F. Corridoni” di Corridonia su posto SOST. MIN. PSICOFISICI;
- a.s. 2019/2020: dal 17.09.2019 al 30.06.2020 presso Ist. Prof. Industria e Artigianato “F. Corridoni” di Corridonia su posto NORMALE per classe A048.

Stanti i cinque anni di servizio vantati, il punteggio corretto da attribuire all’odierna ricorrente per titoli di servizio sarebbe stato



quello di 60 punti, in luogo dei soli 12 punti riconosciuti in GPS (12 punti per ogni anno di servizio – **Doc. n. 11**), per un totale complessivo di 94 punti, a fronte dei soli 46 attribuiti in graduatoria, con conseguente risalita dalla posizione n. 35 alla posizione n. 8.

- 12) Medesima richiesta veniva inoltrata, per opportuna conoscenza, a mezzo **PEC del 04.09.2020 (Doc. n. 12)**, anche all'Istituto Comprensivo Statale Via Tacito di Civitanova Marche, quale scuola polo su delega dell'Ufficio Scolastico Provinciale per la valutazione delle domande presentate per la classe di concorso A048, secondo quanto previsto dal **D.D.G. dell'USR Marche n. 794 del 12.08.2020 (Doc. n. 13)**.
- 13) Con **comunicazione del 05.09.2020, prot. 0005202**, l'Istituto Comprensivo Statale Via Tacito rispondeva di non poter effettuare alcuna modifica, in quanto doveva attenersi all'O.M. n. 60 del 10.07.2020 (**Doc. n. 14**).
- 14) Con **Decreto n. 0003244 del 07.09.2020** l'Ufficio Scolastico di Macerata pubblicava la rettifica delle GPS, tuttavia non prendendo atto della segnalazione inoltrata dalla ricorrente, la cui precedente valutazione del punteggio per titoli di servizio rimaneva inalterata, con conseguente conferma della posizione n. 35 in graduatoria (**Doc. n. 1**).
- 15) Pertanto, con **PEC del 07.09.2020** l'Ufficio Scolastico di Macerata e l'Istituto Comprensivo Statale Via Tacito di Civitanova Marche venivano formalmente diffidati a voler procedere alla rettifica della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) definitive per la provincia di Macerata (**Doc. n. 15**).



- 16) Analoga diffida veniva indirizzata anche al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché all'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche con **PEC del 08.09.2020 (Doc. n. 16)**.
- 17) Inoltre, con **PEC del 11.09.2020 (Doc. n. 17)** l'odierna ricorrente presentava formale richiesta di accesso agli atti relativi al procedimento di emanazione del Decreto n. 0003020 del 01.09.2020 e del Decreto n. 0003244 del 07.09.2020, con specifico riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'istanza di inserimento nelle GPS per la Provincia di Macerata, inoltrata per mezzo della piattaforma telematica "*Istanze On Line*", nonché alla valutazione della stessa da parte della scuola polo I.C.S. Via Tacito di Civitanova Marche.
- 18) Successivamente, con **Decreto n. 0003497 del 18.09.2020**, l'Ufficio Scolastico di Macerata individuava l'odierna ricorrente quale destinataria di incarico a tempo determinato presso l'I.P.S.E.O.A. "G. Varnelli" di Cingoli (MC), invitandola a prendere servizio entro il 21.09.2020 (**Doc. n. 18**).
- 19) In data 21.09.2020 la Dott.ssa Natalini prendeva servizio presso il predetto Istituto, stipulando il relativo contratto di assunzione a tempo determinato (**Doc. n. 19**); tuttavia, anche all'atto del conferimento dell'incarico – momento espressamente indicato dall'art. 8, commi 7, 8 e 9, dell'O.M. n. 60/2020, come preordinato alla verifica, da parte dei Dirigenti scolastici, delle dichiarazioni presentate dagli aspiranti, ai fini della verifica delle stesse e della definitiva convalida a sistema dei contenuti della domanda, ovvero della "*rideterminazione dei punteggi*"



*e delle posizioni assegnati all'aspirante” – la scuola non procedeva alla correzione del punteggio attribuito per titoli di servizio, **nonostante la verifica al SIDI dei servizi effettivamente maturati dalla docente.** Appositamente interrogato dalla segreteria della scuola, che evidenziava come i titoli della docente Natalini risultassero effettivamente al SIDI, l'USP di Macerata rispondeva di non integrare il punteggio, non risultando dichiarati nella domanda i 4 anni di servizio (Doc. n. 20).*

- 20) Stante quanto sopra, poiché i decreti n. 0003244 del 07.09.2020 e n. 0003020 del 01.09.2020 contenevano l'espressa indicazione (all'art. 3) circa la loro impugnabilità con ricorso giurisdizionale dinanzi al competente TAR, l'odierna ricorrente, con ricorso notificato in data 09.10.2020 ed iscritto al n. 448/2020 Reg. Ric., adiva il TAR Marche, chiedendo il loro annullamento, nonché l'accertamento del proprio diritto all'attribuzione di 60 punti per titoli di servizio ai fini dell'inserimento nelle GPS per la Provincia di Macerata per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, per la classe di concorso A048, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di ogni opportuno provvedimento (**Doc. n. 24**).
- 21) Costituitasi in giudizio l'Amministrazione resistente, il TAR Marche, con Sentenza n. 712/2020 del 30.11.2020, ritenuta la controversia appartenente alla giurisdizione del Giudice ordinario, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo (**Doc. n. 25**).
- 22) La predetta sentenza del TAR Marche veniva notificata dalla ricorrente



all'Amministrazione, ai fini dell'appello, in data 02.12.2020 e non risulta ad oggi appellata (**Doc. n. 26**).

23) Ai sensi dell'art. 11, 2° comma, del C.P.A., *“Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”*.

24) È dunque interesse dell'odierna ricorrente riproporre il ricorso dinanzi al codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, quale Giudice ordinario territorialmente competente, al fine di sentir accogliere le conclusioni già rassegnate dinanzi al TAR Marche, per i seguenti

### **MOTIVI DI DIRITTO**

***A) Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità, irrazionalità e finanche arbitrarietà evidente, nella valutazione dei titoli di servizio della ricorrente e nell'attribuzione del conseguente punteggio da parte dell'Ufficio Scolastico per le Marche – Ambito Territoriale per la provincia di Macerata; irragionevolezza e violazione dell'97 Cost. e dei principi di correttezza, imparzialità e buon andamento della P.A.***

A.1) Ad avviso della ricorrente, la valutazione dei propri titoli di servizio ai fini dell'inserimento nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) della Provincia di Macerata, classe di concorso A048, per il biennio 2020/21 – 2021/22, come risultante nel decreto n. 0003020 del 01.09.2020, aggiornato in autotutela con Decreto n. 0003244 del 07.09.2020, risulta



viziata da eccesso di potere, illogicità manifesta, irrazionalità ed arbitrarietà, in quanto il punteggio attribuito – pari a 12 punti, equivalenti ad un anno di servizio – non tiene conto di tutti gli anni di servizio (cinque) vantati dalla ricorrente.

A.2) Preliminarmente, appare opportuno riassumere i contenuti dell'**Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020**.

Ed invero, con detta Ordinanza (**Doc. n. 3**), concernente le *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, il Ministero dell’Istruzione dava seguito a quanto previsto dal D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, recante *“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”*, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, dall’art. 1-quater, recante *“Disposizioni urgenti in materia di supplenze”*, che ha introdotto modificazioni all’art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124, e all’art. 1, comma 107, della L. 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio, nonché dal D.L. 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, convertito, con modificazioni, dalla L. 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, dall’art. 2, comma 4-ter, il quale



prevede: *“In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell’istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell’individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. [...] La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale dei docenti”*.

Pertanto, ai sensi dell’**art. 1**, l’Ordinanza in parola *“disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché*



*l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124".*

Secondo quanto previsto dall'**art. 2, comma 5** dell'O.M. n. 60/2020, per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche, in caso di esaurimento o incapienza della GAE (graduatorie ad esaurimento), si procede allo scorrimento delle GPS e, in caso di esaurimento di queste, sono utilizzate le graduatorie di istituto, poiché, secondo quanto stabilito dall'**art. 16, comma 6** della medesima (*Disposizioni finali*), *"All'atto della costituzione delle GPS di cui alla presente ordinanza **decadono le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia** costituite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 giugno 2017, n. 374"*.

A.3) Per quanto concerne più specificatamente l'oggetto del presente ricorso, l'Ordinanza prevedeva, ai sensi del successivo **art. 3** (*Graduatorie Provinciali per le Supplenze*):

*"1. [...] in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate... all'attribuzione delle supplenze [...]*

*2. Le GPS ... sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa **istanza**, per una sola provincia, **attraverso le apposite procedure informatizzate**, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.*

*3. Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, **i punteggi**,*



*le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2 [...]”.*

A.4) Con **Decreto dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 (Doc. n. 4)**, il Ministero disciplinava quindi le modalità di presentazione delle istanze di inserimento nelle costituenti GPS, indicando all’art. 2 i termini per l’inoltro delle domande attraverso l’applicazione “*Istanze on Line*”, “*a partire dalle ore 15:00 del 22 luglio 2020 fino alle ore 23:59 del 6 agosto 2020*”.

A.5) Con **D.D.G. n. 794 del 12.08.2020 (Doc. n. 13)**, l’USR Marche, ai sensi dell’art. 8, comma 5, dell’O.M. n. 60/2020, individuava l’Istituto Comprensivo Statale Via Tacito di Civitanova Marche, quale scuola polo di supporto delegata per la valutazione delle domande di inserimento in GPS per le classi di concorso A048-A049.

A.6) Ciò premesso, l’**art. 8** dell’O.M. n. 60 del 10.07.2020 contiene la disciplina per la valutazione dei titoli, prevedendo, nello specifico che:

*“5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.*

*6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria.*

*7. L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.*



8. *All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato [...].*

9. *In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnate all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato".*

A.8) Alla luce di quanto sopra riportato e tenuto conto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, dell'O.M., l'ammissione nella graduatoria avveniva, peraltro, *"con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione"*, gli Istituti scolastici venivano chiamati, all'atto della stipula del primo contratto di lavoro da parte del docente, alla verifica, ai sensi del citato art. 8, comma 7, delle dichiarazioni rese nella domanda di inserimento, ai fini della convalida a sistema dei dati ivi contenuti, secondo quanto previsto dal successivo comma 8.

Nel caso di specie, al momento della stipula del contratto di lavoro con la ricorrente, all'atto del conferimento dell'incarico di supplenza, l'istituzione scolastica avrebbe dunque dovuto dare atto del minor punteggio per titoli di servizio attribuito in GPS rispetto ai servizi dalla medesima effettivamente maturati e risultanti dal SIDI, procedendo alla *"rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnate"*, come previsto dall'art. 8, comma 9, dell'O.M. n. 60/2020.

Tuttavia, l'I.P.S.E.O.A. "G. Varnelli" di Cingoli ciò non ha fatto, in quanto,



a fronte della specifica richiesta inoltrata all'USP di Macerata al fine di operare in tal senso, riceveva indicazioni contrarie alla rideterminazione (corretta) del punteggio dei servizi della ricorrente (**Doc. n. 19**). Tale diniego veniva laconicamente motivato sulla base del mero contenuto della dichiarazione resa dall'aspirante, così come risultante dalla domanda di inserimento in GPS inoltrata a mezzo della piattaforma "*Istanze on Line*": istanza che, per le ragioni esposte in fatto, risultava priva dell'indicazione di tutti i servizi maturati.

A.9) A parere della scrivente difesa, la questione oggetto del presente ricorso deve essere risolta – parafrasando un pronunciamento del **TAR Marche, Sent. N. 481/2011** – interpretando le disposizioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 alla luce del fondamentale principio relativo alla buona fede che deve intercorrere nei rapporti tra privato ed Amministrazione, pur sempre con salvezza della regolarità della procedura concorsuale e della *par conditio* tra i ricorrenti.

Ed invero, l'Amministrazione scolastica, di fatto, nega il riconoscimento dei servizi maturati dalla ricorrente, trincerandosi dietro un mero dato formale, ovvero sia l'omessa dichiarazione dei medesimi nell'istanza di inserimento in GPS inoltrata dall'aspirante, così come risultante a sistema: pur essendo pacifico che, i detti servizi rivendicati, sussistano effettivamente (in quanto accertato a mezzo SIDI), tale posizione è mantenuta dall'Amministrazione sulla scorta del mero dato letterale dell'art. 3, comma 3, dell'O.M. n. 60/2020, secondo il quale "*i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, **esclusivamente**, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate*".



Tuttavia, in virtù del principio di lealtà, che trova il suo corrispondente nella c.d. buona fede oggettiva di cui all'art. 1375 C.C., quanto sopra non è sufficiente a negare il riconoscimento del punteggio rivendicato, per una serie di ragioni.

A.10) In primo luogo, come più volte evidenziato, i servizi maturati dall'odierna ricorrente, non solo risultano documentati, ma soprattutto verificati, oltre che verificabili, al SIDI: la segreteria dell'I.P.S.E.O.A. "G. Varnelli" di Cingoli (MC), all'atto del conferimento dell'incarico alla docente e della contestuale, quanto preliminare verifica delle dichiarazioni rese nella propria domanda di inserimento nelle GPS, in ossequio alle previsioni dell'O.M. più volte richiamata, ha espressamente riconosciuto di aver verificato che, quanto rivendicato dall'aspirante, anche verbalmente al momento della stipula del contratto, circa il fatto di vantare ulteriori 4 anni di servizio, risultava verificato al SIDI (Doc. n. 20).

A.11) In secondo luogo, l'interpretazione letterale della disposizione sopra richiamata (*"i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, **esclusivamente**, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate"*) espone gli aspiranti ad una *probatio diabolica* in ordini ad eventuali malfunzionamenti del sistema, come in effetti verificatisi nel caso di specie.

A.12) In terzo luogo, non è verosimile che l'aspirante non abbia inteso dichiarare tutti i propri servizi, in quanto:

- da un lato, gli stessi venivano elencati in automatico dal sistema al momento della compilazione e, all'aspirante, non restava altro che "spuntarli" e, per l'effetto, confermarli;



- dall'altro, perché omettere l'indicazione dei predetti servizi (peraltro, come sottolineato, pre-elencati dal sistema) comportava la perdita di numerosi punti e, dunque, il riconoscimento di un minor punteggio in graduatoria, con conseguente perdita di chances per l'assegnazione degli incarichi a supplenza.

A.13) Infine, **per la prima volta nel sistema scolastico, la predisposizione delle graduatorie per le supplenze non prevedeva una pubblicazione provvisoria**, cui far seguire la pubblicazione definitiva, bensì direttamente una pubblicazione definitiva e, dunque, **non lasciava agli aspiranti la possibilità di proporre reclamo a graduatorie provvisorie**, avverso eventuali errori commessi dall'Amministrazione nella valutazione dei titoli, come sempre avvenuto precedentemente all'istituzione delle GPS.

In questo modo, la ricorrente non è stata mai posta nella condizione di poter contraddire quanto riscontrato dall'Amministrazione nella sua domanda ed il conseguente (errato) punteggio attribuito ai suoi titoli di servizio: **vane e prive in assoluto di riscontro alcuno**, sono infatti rimaste le segnalazioni dell'errore e le richieste di rettifica in autotutela della graduatoria pubblicata, con conseguente violazione del principio di correttezza e buona fede da parte dell'Amministrazione.

A.14) Inoltre, alle considerazioni sopra svolte si aggiunge che la giurisprudenza in materia di pubblici concorsi ha rilevato come la presentazione, da parte del candidato, di documentazioni, dichiarazioni o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce **mera irregolarità documentale**, come tale sanabile dall'art. 6, lett. b), L. 241/1990 (Tar



**Lazio Roma, 04.12.2009, n. 12533).**

Pertanto, l'omessa completa dichiarazione dei titoli di servizio da parte della ricorrente, per come risultante nella domanda inoltrata a sistema, non inficia in assoluto la dichiarazione stessa, effettivamente resa dalla docente, in quanto, la mancanza dell'indicazione di tutti i titoli di servizio costituisce una mera irregolarità, che era sanabile, sia in autotutela da parte dell'UPS di Macerata in seguito alla segnalazione inoltrata già con PEC del 03.09.2020 (**Doc. n. 9**) – essendo i servizi maturati, come più volte ripetuto, risultanti al SIDI – sia in sede di conferimento dell'incarico di supplenza, da parte dell'Istituzione scolastica chiamata a stipulare il primo contratto di lavoro, all'esito delle verifiche operate sulle dichiarazioni rese e della conseguente “*rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante*”, in ossequio al disposto di cui all'art. 8, comma 9 dell'O.M. n. 62/2020.

#### ***B) Sul danno sofferto***

B.1) A causa dei provvedimenti impugnati e, nello specifico, dalla posizione risultante nelle GPS, l'odierna ricorrente si è vista esclusa dal primo decreto di convocazioni emesso dal USP di Macerata, **n. 3497 del 15.09.2020 (Doc. n. 21)**, nel quale la convocazione per la classe di concorso A048, fissata per il 17.09.2020, si è limitata alle prime 24 posizioni della graduatoria.

Ciò ha comportato, inevitabilmente, non solo lo slittamento della nomina della docente – che, peraltro, non poteva neppure essere certa che sarebbe stata destinataria di un incarico nel successivo decreto di convocazione (che ben avrebbe potuto non estendere la convocazione sino alla posizione n. 35 della graduatoria) – ma, soprattutto, la perdita delle sedi di servizio



assegnate agli aspiranti più alti in graduatoria e rientrati nella prima convocazione.

B.2) Nel caso di specie, la ricorrente, che viveva a Porto Sant'Elpidio (FM) e che aveva pertanto dichiarato nel modulo di accettazione delle nomine le sedi di servizio più vicine alla propria abitazione (**Doc. n. 22**), ha ricevuto un incarico a Cingoli (MC), presso l'I.P.S.E.O.A. "G. Varnelli": la distanza della sede di assegnazione rispetto al proprio domicilio, comporta, infatti, un evidente aggravio, sia in termini di tempo, che di costi (63 km, per un'ora e 17' circa di tragitto per la sola andata), afferente agli spostamenti quotidiani per raggiungere la sede di servizio (**Doc. n. 23**).

Pertanto, quanto accaduto ha arrecato danni di diversa natura alla ricorrente, danni che si quantificano, sin da ora, in via equitativa, in € 5.000,00; danni che l'Amministrazione, quale responsabile, dovrà essere condannata a risarcire. Infatti, a prescindere dal fatto che la ricorrente sia stata *medio tempore* assunta con contratto a tempo determinato e dunque abbia conseguito un incarico, è indubbio che, la nomina ricevuta, non sia quella di cui, in termini di sede di servizio, avrebbe potuto usufruire risultando più alta in graduatoria. Ciò emerge, come sopra già evidenziato, dal primo **decreto di convocazioni** emesso dal USP di Macerata, **n. 3497 del 15.09.2020 (Doc. n. 24)**, nel quale l'odierna ricorrente non risulta convocata per il conferimento degli incarichi, limitandosi la convocazione alle prime 24 posizioni della graduatoria per la classe di concorso A048.

B.3) A quanto sin qui illustrato si aggiunge il pregiudizio conseguente al fatto che le GPS in oggetto hanno una validità di due anni e dunque, il posizionamento in graduatoria della ricorrente si riverbererà, in termini



negativi di perdita di chance di nomina, anche sulle procedure di assunzione per il prossimo anno scolastico (2021/2022).

Tutto quanto sopra legittima la richiesta della ricorrente di vedere riconosciuto il corretto punteggio per titoli di servizio, con conseguente aggiornamento della GPS, almeno con efficacia *ex nunc*.

\* \* \* \* \*

### **Integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati**

Gli atti impugnati non consentono alla ricorrente di conoscere la residenza di tutti i controinteressati al ricorso e procedere alla notifica dello stesso ai medesimi, in virtù dell'indicazione, nelle graduatorie provinciali per le supplenze pubblicate dall'USP di Macerata, dei soli nominativi dei controinteressati aventi punteggio superiore a 46 punti.

Pertanto, la scrivente difesa chiede sin d'ora all'Ecc.mo Tribunale adito di voler **disporre l'integrazione del contraddittorio, con notificazione del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione, con onere a carico di quest'ultima**, ovvero concedere termine alla ricorrente per procedere all'integrazione predetta autorizzando la notificazione per pubblici proclami, in ogni caso mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione, previa comunicazione, da parte dell'Amministrazione, dei dati anagrafici di tutti i controinteressati indicati.

\* \* \* \* \*

Tutto quanto sopra premesso, i sottoscritti procuratori, nella spiegata qualità,

**RICORRONO**



all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Macerata affinché lo stesso, letto il presente ricorso e vista la documentazione prodotta, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé e discussione della causa, VOGLIA accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

#### *in via preliminare*

stante l'impossibilità per la Ricorrente di conoscere la residenza di tutti i controinteressati al ricorso e procedere alla notifica dello stesso ai medesimi, dovuta all'indicazione dei soli nominativi nelle graduatorie provinciali per le supplenze pubblicate dall'USP di Macerata,

- Voglia DISPORRE l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti con punteggio superiore a 46 punti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive per la Provincia di Macerata, per la classe di concorso A048 – scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, pubblicate dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio V, Ambito Territoriale per la Provincia di Macerata con Decreto n. 0003020 del 01.09.2020, come rettificato con Decreto n. 0003244 del 07.09.2020, quali litisconsorti necessari, con notificazione per pubblici proclami del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, mediante pubblicazione sui siti web delle resistenti Amministrazioni (sito web MIUR – USR Marche [www.marche.istruzione.it](http://www.marche.istruzione.it) e MIUR – USR Marche – Ufficio V – Ambito Territoriale di Macerata <http://www.uspmc.sinp.net>) ove sono stati pubblicati i decreti contenenti la graduatoria impugnata, con onere a carico delle stesse, ovvero, in ogni caso, AUTORIZZARE la ricorrente alla



notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione sui siti web delle predette Amministrazioni;

***nel merito***

- ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, il diritto della ricorrente all'attribuzione di 60 punti per titoli di servizio ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Macerata per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, per la classe di concorso A048 – scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, in luogo dei soli 12 punti riconosciuti nelle graduatorie impugnate e, per l'effetto
- ANNULLARE e/o REVOCARE il Decreto n. 0003244 del 07.09.2020 adottato dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio V, Ambito Territoriale per la Provincia di Macerata, di ripubblicazione, a seguito di rettifica in autotutela, delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive per la Provincia di Macerata, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, limitatamente alla classe di concorso A048 – scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e, ove occorra e nei limiti di interesse della ricorrente, il precedente Decreto n. 0003020 del 01.09.2020, adottato dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio V, Ambito Territoriale per la Provincia di Macerata, di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive per la Provincia di Macerata, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, limitatamente alla classe di concorso A048 – scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, nonché ogni ulteriore provvedimento connesso, presupposto e conseguente, o comunque



preordinato o consequenziale ai decreti annullati e/o revocati e/o che possa considerarsi in rapporto di correlazione, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni che possano aver condotto all'adozione e/o alla formazione dei provvedimenti medesimi;

- conseguentemente, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti all'adozione di ogni opportuno provvedimento, ognuna per quanto di competenza, volto a garantire alla ricorrente l'attribuzione di 60 punti per titoli di servizio ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Macerata per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, per la classe di concorso A048 – scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, con la conseguente rettifica del suo posizionamento nella predetta graduatoria;

- CONDANNARE altresì le Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di ragione, al risarcimento in favore della ricorrente di tutti i danni, di diversa natura, patrimoniale e non, subiti e subendi, danni che si quantificano, in via equitativa, nella somma di € 5.000,00.

Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.

***In via istruttoria***

A) Si allegano in copia i seguenti documenti:

- 1) Decreto n. 0003244 del 07.09.2020 USP Macerata;
- 2) Decreto n. 0003020 del 01.09.2020 USP Macerata;
- 3) Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020;
- 4) Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020;
- 5) PDF della domanda inserimento in GPS 04.08.2020;
- 6) E-mail del 10.08.2020 sistema automatico [noreplay@istruzione.it](mailto:noreplay@istruzione.it);



- 7) Telegramma Organizzazioni Sindacali / Ministro dell'Istruzione On. Azzolina del 02.09.2020;
- 8) Contratto di assunzione del 17.09.2019, prot. 6700, Istituto Professionale Industria e Artigianato "F. Corridoni" di Corridonia;
- 9) PEC del 03.09.2020 Avv. Tomassini / USP Macerata;
- 10) Stralcio contratti di assunzione 2015/2020;
- 11) Tabella valutazione titoli di servizio – All. O.M. n. 62/2020;
- 12) PEC del 04.09.2020 Avv. Tomassini / Istituto Comprensivo Statale Via Tacito di Civitanova Marche;
- 13) D.D.G. dell'USR Marche n. 794 del 12.08.2020;
- 14) Comunicazione del 05.09.2020, prot. 0005202, Istituto Comprensivo Statale Via Tacito;
- 15) PEC del 07.09.2020 Avv. Tomassini / USP di Macerata - Istituto Comprensivo Statale Via Tacito;
- 16) PEC del 08.09.2020 Avv. Tomassini / MIUR – USR Marche;
- 17) PEC del 11.09.2020 Avv. Tomassini / USP Macerata (accesso atti);
- 18) Decreto n. 0003497 del 18.09.2020 USP Macerata;
- 19) Contratto di assunzione a tempo determinato del 21.09.2020 presso I.P.S.E.O.A. "G. Varnelli" di Cingoli (MC);
- 20) Corrispondenza e-mail I.P.S.E.O.A. "G. Varnelli" di Cingoli / USP Macerata del 21.09.2020;
- 21) Decreto n. 3427 del 15.09.2020 USP di Macerata;
- 22) Elenco sedi preferenziali per nomina;
- 23) Jpeg google-maps tragitto Porto Sant'Elpidio / Cingoli;
- 24) Ricorso al TAR Marche notificato il 09.10.2020;



25) Sentenza TAR Marche n. 712/2020 del 30.11.2020;

26) Notifica Sentenza TAR Marche del 02.12.2020.

B) Voglia l'Ill.mo Giudice adito disporre CTU per sottoporre ad esame il funzionamento della piattaforma "Istanze On Line" al fine di accertare l'origine e le cause degli errori che si sono verificati nella trasmissione della domanda, da parte della ricorrente, priva della totalità dei servizi inseriti ai fini della loro dichiarazione.

Con riserva di ulteriormente domandare, eccepire e contestare nei termini di rito ed in replica alla controparte, all'esito della sua costituzione, ex art. 420, co. 5° e 6° c.p.c.

\* \* \* \* \*

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato, per cui il versamento del contributo unificato è pari ad € 259,00.

Con osservanza.

Fermo – Macerata lì, 11 gennaio 2021.

Avv. Giovanni Lanciotti

Avv. Marco Tomassini

